



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Il Consiglio nella seduta del 12. 07. 2016, composto come da verbale in pari data;

sentiti i relatori Consiglieri **Giuseppe SAVOCA, Giuseppe CARACCIOLO e Alfredo MONTAGNA;**

**vista** la legge 11 marzo 2014, n. 23 “*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*”, pubblicato nella G.U. n.59 del 12-3-2014);

**visto** il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 “*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*”, adottato in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della richiamata legge 11 marzo 2014, n. 23, pubblicato nella G.U. n.233 del 7-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55 ed in vigore dal 01-01-2016;

**visto** l’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come novellato dall’anzidetto Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, il quale dispone che:

*“1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione.*

*L’incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell’attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione*

*con l'interessato. Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina.*

*1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.”;*

**vista** la vigente Risoluzione relativa ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

**ritenuto**, doversi procedere a regolamentare il procedimento e le modalità con cui il Consiglio di Presidenza dovrà valutare l'attività svolta dai Presidenti delle Commissioni Tributarie nel primo triennio del quadriennio iniziale, nonché stabilire le modalità con cui, a seguito di valutazione negativa nel caso anzidetto e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni quale Presidente di Commissione, il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse, all'incarico di Presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza;

## **DELIBERA**

di approvare il seguente

**REGOLAMENTO**  
**PER LA PROCEDURA DI CONFERMA QUADRIENNALE**  
**DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE TRIBUTARIA**  
**(Decreto legislativo 24.9.2015 n. 156)**

**CAPO I**

**Oggetto della valutazione**

1. Oggetto della valutazione in sede di conferma negli incarichi direttivi è la capacità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'Ufficio;
2. La capacità organizzativa deve essere valutata con riferimento ai risultati conseguiti nella gestione dell'Ufficio e nel coordinamento dei Giudici Tributari e alla capacità di dare efficace risoluzione ai problemi dell'Ufficio, tenuto conto della relativa dimensione e delle risorse strutturali disponibili.
3. La verifica deve altresì riguardare la competenza tecnica, l'autorevolezza culturale e l'indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell'esercizio delle funzioni direttive.

**CAPO II**

**Istruttoria preliminare**

1. Il procedimento è avviato d'ufficio, senza onere per l'interessato di avanzare una specifica istanza.
2. Ogni anno il Consiglio di Presidenza (Commissione Prima – Status) individua entro il 31 gennaio i nominativi dei Presidenti delle Commissioni Tributarie che maturano la permanenza quadriennale nel successivo semestre di novembre – aprile, ovvero, entro il 31 luglio per coloro che maturano il quadriennio nel successivo semestre maggio – ottobre.
3. La Commissione Prima– Status invita i Presidenti delle Commissioni Regionali ad esprimere il parere per la conferma negli incarichi ricoperti dai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali della Regione, entro 30 giorni dalla ricezione della autorelazione.
4. Ai soli fini della valutazione, non sono computabili nel termine quadriennale i periodi di esonero o sospensione, a qualunque titolo autorizzati. Quando l'esonero o la sospensione determinino un periodo di effettivo esercizio valutabile inferiore a 12 mesi, il rinnovo dell'incarico sarà automatico.
5. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (Commissione Prima – Status), predisposto l'elenco dei Presidenti di Commissione Regionali e Provinciali interessati alla conferma, li invita a presentare un'autorelazione illustrativa dell'attività svolta.
6. Il Consiglio di Presidenza potrà invitare:

- in relazione alla riconferma dei Presidenti di Commissione Provinciale il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e quello dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e il Direttore dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate nel cui circondario è compreso l'Ufficio ove presta servizio il Presidente da confermare,
- in relazione alla riconferma dei Presidenti di Commissione Regionale, analogamente, i Presidenti degli Ordini Professionali anzidetti e il Direttore dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate del capoluogo di Regione ove presta servizio il Presidente da confermare,  
a far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta, informazioni scritte in relazione a eventuali fatti specifici e a situazioni oggettive rilevanti per la valutazione delle attitudini direttive riguardanti l'incarico oggetto di valutazione.

### **CAPO III**

#### **Autorelazione**

1. I Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'invito trasmesso dal Consiglio di Presidenza, devono trasmettere un'autorelazione sull'attività dirigenziale svolta, utilizzando quali parametri di riferimento gli indicatori per l'attitudine direttiva, desumibili dalla citata Risoluzione del Consiglio relativa alla valutazione dei giudici ai fini concorsuali, e quant'altro ritengano utile da sottoporre a valutazione, ivi compresi copie di atti e provvedimenti giurisdizionali e organizzativi dell'attività realizzata.
2. L'autorelazione dei Presidenti delle CC.TT.PP. sarà trasmessa contestualmente anche ai Presidenti delle CTR per la redazione del rapporto informativo.
3. All'autorelazione deve inoltre essere allegato un documento programmatico contenente:
  - a. il resoconto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del primo triennio, con specifica indicazione dei carichi di lavoro, dei flussi e delle risorse materiali e personali dell'Ufficio all'atto dell'assunzione dell'incarico;
  - b. le vicende inerenti i progetti tabellari ed i programmi organizzativi;
  - c. l'illustrazione delle linee organizzative programmatiche che il Presidente della Commissione Regionale o Provinciale in conferma, intende seguire per i successivi quattro anni.
4. La mancata, ingiustificata, presentazione dell'autorelazione nel termine indicato equivale a rinuncia alla conferma nell'incarico direttivo, con conseguente decadenza dallo stesso e vacanza del posto in organico.
5. Il Presidente di Commissione, decaduto dall'incarico direttivo, può comunque partecipare ad altri concorsi per funzioni direttive, nell'ambito dei quali la valutazione attitudinale è estesa anche al periodo in cui ha svolto le funzioni

direttive per le quali non ha richiesto la conferma e non è stato sottoposto al conseguente giudizio.

#### **CAPO IV**

##### **Rapporto informativo**

1. Per i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali deve essere acquisito il rapporto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale.
2. Il rapporto ha ad oggetto l'attività svolta dal Presidente di Commissione da confermare, con particolare attenzione alle capacità organizzative dimostrate, avuto riguardo agli indicatori delle attitudini direttive.
3. Al rapporto deve essere allegato il prospetto contenente il numero dei procedimenti pendenti, di quelli sopravvenuti e di quelli definiti nell'Ufficio, all'inizio e alla fine del triennio di direzione dell'Ufficio.
4. Il Presidente della Commissione Tributaria Regionale, entro 30 giorni dalla ricezione della autorelazione, provvede alla trasmissione del rapporto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nonché alla comunicazione del rapporto all'interessato che, nei successivi otto giorni, può formulare osservazioni scritte direttamente al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

#### **CAPO V**

##### **Proposta per la conferma**

1. Ai fini della redazione della proposta la Prima Commissione del Consiglio di Presidenza acquisisce:
  - a. l'autorelazione del magistrato e i relativi documenti allegati;
  - b. le statistiche del lavoro svolto;
  - c. i provvedimenti redatti relativi al progetto tabellare o al programma organizzativo, alla destinazione dei giudici tributari, all'assegnazione degli affari, alle variazioni tabellari, ai decreti di applicazione e supplenza e qualsiasi altro provvedimento organizzativo dell'Ufficio, avuto riguardo agli esiti della loro approvazione da parte del Consiglio di Presidenza;
  - d. le informazioni di cui al CAPO II n. 6;
  - e. i fatti oggetto di eventuali procedimenti penali e disciplinari a carico del magistrato in valutazione;
  - f. l'attività di formazione sia a livello centrale che decentrato seguita dal magistrato;
  - g. tutti i provvedimenti redatti relativi al rispetto delle pari opportunità al fine di garantire l'equilibrio fra i generi nel progetto tabellare e nell'assegnazione degli affari.

2. La commissione Status del Consiglio di Presidenza entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del quadriennio formula la proposta sulla conferma, esplicitando nella motivazione le capacità di direzione e di organizzazione dimostrate dal candidato nel periodo valutato.
3. La proposta, nella parte dispositiva, indica se è approvata all'unanimità o maggioranza, riportando, in tale ultimo caso, il risultato numerico dei voti espressi, omessa ogni indicazione nominativa.
4. La proposta è comunicata all'interessato.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della proposta lo stesso può prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento e far pervenire nei successivi dieci giorni le proprie osservazioni, ovvero chiedere l'audizione davanti al Consiglio.
6. La proposta corredata dalla documentazione acquisita, con le eventuali osservazioni dell'interessato, è rimessa al Plenum del Consiglio di Presidenza per la delibera.

## **CAPO VI**

### **Delibera del Consiglio**

1. Il Consiglio di Presidenza valuta la proposta della Commissione anche in riferimento agli esiti delle ispezioni realizzate nel quadriennio presso l'Ufficio del magistrato da confermare e può assumere ulteriori elementi di conoscenza.
2. Se la proposta di conferma della Prima Commissione è negativa, il Consiglio (ove non ne sia già pervenuta la richiesta da parte del candidato) potrà procedere anche d'ufficio all'audizione del magistrato sottoposto a valutazione di conferma.
3. Il Consiglio di Presidenza adotta la delibera di conferma nell'incarico direttivo con decorrenza dal giorno della scadenza quadriennale.
4. La delibera di conferma non incide sulla legittimazione a partecipare ai concorsi banditi dal Consiglio di Presidenza sia per il conferimento di altri incarichi direttivi, sia per eventuali trasferimenti ordinari.
5. Il Presidente non confermato decade dall'incarico di Presidente di Commissione dal giorno della scadenza quadriennale.
6. Il medesimo viene riassegnato all'incarico di presidente di sezione nella commissione a cui era preposto ovvero, a sua richiesta, in quella di precedente provenienza, e non può svolgere, neppure in via di fatto, o per supplenza funzioni di Presidente di Commissione per il quadriennio successivo al provvedimento di non conferma.
7. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di incarico di Presidente di Commissione per il quadriennio successivo al provvedimento di non conferma.
8. Ai fini della partecipazione ai concorsi per trasferimenti orizzontali il termine per il computo del periodo di legittimazione decorre dalla data di presa di possesso delle nuove funzioni riassegnate.

9. Le delibere di conferma o di valutazione negativa sono comunicate all'interessato, ed anche al Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'ambito territoriale di competenza ove si tratti di Presidenti di Commissione Provinciale.

## CAPO VII

### **Disciplina della riassegnazione ad altro incarico dei Presidenti in ipotesi di esito negativo della valutazione, di omessa richiesta di conferma e di scadenza del periodo ottennale.**

1. Ai fini della riassegnazione a sua richiesta a funzioni analoghe o diverse, in attuazione della disciplina di cui al comma 1-bis dell'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per l'ipotesi di omessa richiesta di conferma e di maturazione del periodo ottennale, il giudice tributario rivolge istanza al Consiglio di Presidenza entro i 60 giorni antecedenti alla scadenza dell'incarico ed il Consiglio delibera entro il previsto termine di scadenza.
2. Per l'ipotesi di esito negativo della valutazione, il Consiglio, con il medesimo provvedimento di cui al comma 9 del Capo VI, invita l'interessato a far pervenire entro 60 giorni l'istanza di cui al comma 1 del presente Capo;
3. In caso di omissione dell'istanza di cui ai precedenti commi, il Consiglio delibera d'ufficio, assegnando il giudice tributario alla funzione di Presidente di sezione nella medesima Commissione Tributaria in cui ha esercitato le funzioni di Presidente di Commissione, anche in soprannumero.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno il presente regolamento, senza ritardo, consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta, e ai Direttori delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore Generale delle Finanze;
- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- Ai Presidenti delle Commissioni Tributarie.

  
Il Presidente  
Mario Cavallaro